

COMUNE DI MARTIGNANA DI PO

PROVINCIA DI CREMONA

ORDINANZA N. 1

Data ordinanza 10/01/2025

OGGETTO:	ORDINANZA PER LA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE: VIA CADEFERRO, VIA CA' DEL FERRO, VIA CAVOUR, VIA MAZZINI, VIA NOCETO, VIA BOSCHI, VIA MARAVIGLIA, VIA G.VERDI, VIA CARAVAGGIO, VIA DEL VOLONTARIATO SOCIALE, VIA DELLA LIBERTA', VIA BRODOLINI, VIA ALDO MORO, VIA G. DI VITTORIO, VIA PO E VIA BARDELLINA - CON ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO GESTITO DA MOVIERI E ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E FERMATA PER LAVORI DI RIPRISTINO E ASFALTATURA DEI TRATTI INDICATI, A PARTIRE DAL GIORNO 13/01/2025 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI.
----------	--

IL SINDACO

VISTA l'autorizzazione n° 1/2024 con la quale venivano autorizzati i lavori per l'installazione della fibra ottica nelle vie in oggetto e limitrofe;

VISTA la richiesta di istituzione di senso unico alternato nelle vie in oggetto di lavori, con richiesta di occupazione di suolo pubblico, ed istituzione di divieto di sosta nelle vie di cui sopra, pervenuta dalla ditta MORO di Moro Francesco & C. con sede in Fiesse (BS) in via Zona Artigianale, P.iva 00697470987- in data 09.01.2025 di cui al protocollo n.100/2025;

VISTA la necessità per permettere alla ditta sopra citata, l'esecuzione di tali opere occupando parzialmente e per alcune lavorazioni la carreggiata stradale;

CONSIDERATO che le opere sopra comunicate sono di intralcio alla libera circolazione sul tratto indicato delle pubbliche vie: Via Cadeferro, Via Cà del Ferro, Via Cavour, Via Mazzini, Via Noceto, Via Boschi, Via Maraviglia, Via G. Verdi, Via Caravaggio, Via Del Volontariato Sociale, Via Della Libertà, Via Brodolini, Via Aldo Moro, Via G. Di Vittorio, Via Po e Via Bardellina;

CONDIDERATO che l'istituzione del divieto di sosta e fermata delle strade comunali, nonché l'istituzione del senso unico alternato gestito da movieri dell'azienda, non pregiudica la circolazione stradale di mezzi sulle stesse;

CONSIDERATO di dover mettere in sicurezza sia la viabilità che l'impresa appaltatrice;

CONSTATATO che le aree edili da delimitare occupano in parte la sede stradale ma non ne pregiudicano la viabilità ma solo la sosta e la fermata;

CONSIDERATO il sopraggiunto motivo di evitare il rischio di problematiche legate al traffico di passaggio;

VISTO l'art.7 del D.L. n. 285 del 30/4/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il relativo Regolamento di esecuzione al codice della strada;

VISTO l'art. 107 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO l'art. 21 comma 2 del codice della strada e l'art. 31 del Regolamento di esecuzione;

ORDINA

L'occupazione temporanea delle aree di cantiere, l'istituzione del senso unico alternato gestito da movieri della ditta richiedente, il divieto di sosta e fermata nelle seguenti vie: Via Cadeferro, Via Cà del Ferro, Via Cavour, Via Mazzini, Via Noceto, Via Boschi, Via Maraviglia, Via G.Verdi, Via Caravaggio, Via Del Volontariato Sociale, Via Della Libertà, Via Brodolini, Via Aldo Moro, Via G. di Vittorio, Via Po e Via Bardellina, a partire dal giorno 13/01/2025 e fino al termine dei lavori, e autorizza in deroga ai parametri acustici allo sfioramento nelle fasi di lavoro più rumorose obbligando l'esecutore delle opere ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a ridurre l'impatto di dette emissioni.

L'impresa esecutrice delle opere è obbligata:

- *alla posa dei relativi cartelli stradali ed alla loro cura e manutenzione così come indicato nella presente ordinanza con adeguata segnalazione.*
- *il posizionamento di movieri per la gestione dei tratti di vie pubbliche interessati di volta in volta ai lavori di ripristino e asfaltatura stradale.*

Del provvedimento in oggetto è data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all'Albo online, nonché nei consueti modi di diffusione.

A norma dell'art. 8 della stessa legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sindaco dott. Gozzi Alessandro.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia;

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento approvato con DPR n. 495/1992.

La Polizia Municipale in convenzione con il Comune di Casalmaggiore e le Forze dell'ordine cui la presente è trasmessa per conoscenza sono incaricate di far osservare la presente ordinanza e vigilare sulla sua applicazione.

DISPONE, altresì'

- di notificare copia del presente provvedimento alla ditta richiedente;
- di inviare copia del presente provvedimento alla Stazione dei Carabinieri di Gussola, nonché al comando di Polizia Locale di Casalmaggiore;

- di pubblicare la presente ordinanza all'Albo on line dell'Ente;
- di informare la cittadinanza mediante l'apposizione della stessa presso i luoghi pubblici adiacenti alla piazza del municipio nei consueti modi di diffusione;

SI INFORMA

(ai sensi dell'art. 3,4° comma, della legge 241/1990)

Ai sensi dell'art.3-comma 4-della legge 241/90 n°241 avverso la presente ordinanza può essere predisposto ricorso gerarchico al Signor PREFETTO DI CREMONA o in via giurisdizionale al TAR di Brescia entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Il Sindaco

*GOZZI ALESSANDRO / InfoCamere S.C.p.A.
(Sottoscrizione apposta digitalmente)*